

**CSA - Coordinamento Sanità e Assistenza  
fra i movimenti di base**

10124 TORINO - Via Artisti, 36  
Tel. 011-812.44.69 - Fax 011-812.25.95  
e-mail: [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)  
*Funziona ininterrottamente dal 1970*

 **Fondazione  
Promozione sociale**

ONLUS

Via Artisti 36 - 10124 Torino  
Tel. 011.8124469 - Fax 011.8122595  
[info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)  
[www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)

## **COMMENTO E PROPOSTE ALLA REGIONE PIEMONTE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIO- SANITARIA E DELLA LEGGE 112/2016 PER LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E AUTISMO CON LIMITATA O NULLA AUTONOMIA**

**Beneficiari** - La legge sul “Dopo di noi” si rivolge a **“persone con grave disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità “prive del sostegno familiare”** o che potrebbero non averlo in un futuro prossimo, per cui si prevede la **“progressiva presa in carico già durante l'esistenza in vita dei genitori”**.

Non siamo d'accordo con il limite dell'età. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede infatti giustamente che sia **“assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi limite d'età”**. Come molti di voi sapranno, accade oggi in molte realtà territoriali che, quando un utente di una comunità raggiunge i 65 anni si tenti di trasferirlo in una RSA per anziani, perchè la retta costa meno e, soprattutto, l'ASL contribuisce per il 50% invece che per il 70%, senza tenere conto delle sue effettive autonomie. La Rsa, infatti, è prevista per persone anziane malate croniche e non autosufficienti, quindi è accettabile tale trasferimento a condizione che la persona con disabilità intellettiva sia anche una persona malata cronica non autosufficiente e, quindi, prevalgano le condizioni geriatriche.

**Risorse e diritti** - Tenuto conto che comunque per la legge 112/2016 sono **“salvi i livelli di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità”** occorre “tenere insieme” le norme relative alla residenzialità della legge sul “Dopo di noi” con quelle contenute nei Lea.

In base ai Lea, infatti, **le comunità alloggio socio-sanitarie sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70%** della tariffa giornaliera; mentre i gruppi appartamento lo sono per una quota pari al 40% della tariffa giornaliera (secondo la norma nazionale) e per il 50% secondo la norma regionale (Dgr 51/2003).

**Le risorse della legge sul “dopo di noi” sono pertanto aggiuntive** alle risorse previste dai Lea e pertanto concorrono insieme alle risorse provenienti da:

- Fondo Sanitario nazionale
- Fondo per le non autosufficienze
- Legge 112/2016
- Legge regionale del Piemonte n. 1/2004

I finanziamenti della legge 112/2016 per prestazioni Lea, ovvero di natura socio-sanitaria, non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli della sanità.

**Le prestazioni socio-sanitarie rientranti nei Lea sono diritti esigibili**, come è stato riconosciuto dalla **sentenza 36/2013 della Corte Costituzionale** e, pertanto, devono essere garantiti quando le esigenze della persona sono urgenti e indifferibili. Anche la **sentenza 326/2013 del Tar del Piemonte** ha precisato che sono illegittime «*le liste di attesa per la fruizione dei servizi di “educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare” per i disabili*» poiché si tratta «*di servizi che rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all’allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all’assistenza territoriale, semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)*». La sentenza 326/2013 conferma il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza domiciliare”.

Recenti sentenze hanno confermato che in presenza di Lea non è ammessa la negazione della prestazione per mancanza di risorse disponibili. Si vedano:

**Corte Costituzionale, sentenza 275/2016**, «*Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore **un limite invalicabile** nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto». **Quanto sopra era stato ribadito già nella Sentenza n. 509/2000 della Corte costituzionale.** La Corte costituzionale ha evidenziato che «secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti” (ex. plurimis, sentenza n. 267 del 1988, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l’altro, deve tener conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto».*

**Tribunale civile di Ancona, sentenza 893/2016**, che ha riconosciuto il diritto soggettivo ed esigibile alla frequenza del servizio educativo diurno ad un utente con disabilità intellettiva che usufruiva del servizio residenziale, negato dall’Ente locale per ragioni economiche.

**Consiglio di Stato, sentenza n. 46/2017** che ha evidenziato che l'erogabilità della integrazione della retta da parte del Comune, nel caso in esame quello di Legnano «*deve certo tener conto delle esigenze finanziarie del Comune, secondo un ragionevole equilibrio tra i valori costituzionali in gioco (...), ma queste ultime non possono assurgere giammai, come pretende il Comune appellante, a ragioni condizionanti addirittura il ricovero dell'assistito, che necessiterebbe di un previo assenso del Comune, né possono totalmente annullare il "nucleo irriducibile" del fondamentale diritto all'assistenza che spetta alla persona bisognosa di ricovero stabile presso strutture residenziali, sì da concludersi, illegittimamente, nell'integrale rigetto dell'istanza volta ad ottenere una compartecipazione al pagamento della retta, dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 238 del 2000*».

### **Alla Regione compete la programmazione dei servizi e definire:**

- **le modalità di accesso agli interventi**, che dovrà avvenire mediante la valutazione multidimensionale, da parte di equipe multi professionali delle Asl, come prevista dalla legge 112/2016 e dai Nuovi Lea; la valutazione deve essere finalizzata alla definizione del progetto personalizzato della persona con disabilità grave e **non** può essere utilizzato come strumento per negare o ritardare la prestazione che, ricordiamo, è un Lea e quindi un diritto esigibile. Al riguardo la valutazione sociale assume il significato di valutazione delle condizioni ambientali e familiari ai fini del miglior inserimento della persona; la presentazione dell'Isee sarà richiesta dal Comune/Ente gestore solo ai fini della compartecipazione alberghiera e per calcolare l'eventuale integrazione da parte dello stesso ente locale;
- **le caratteristiche delle comunità alloggio/gruppi appartamenti**: la legge 112/2016 indica strutture residenziali a carattere familiare, inserite in normali contesti abitativi e con non più di 5 persone. Il sopracitato Decreto (non ancora approvato) prevede tuttavia la possibilità di deroghe regionali per nuclei da 5 + 5 per un massimo di 10 persone inserite nello stesso edificio. In ogni caso è indispensabile che la Regione:
  - riveda gli attuali standard strutturali e organizzativi (Dgr 230/1997 e Dgr 34/1997), perché siano soppresse le Raf da più di 10 posti letto;
  - vieti la possibilità, prevista dall'articolo 34 del testo sui nuovi Lea (non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale) di accorpare nuclei da 10 posti nella stessa struttura residenziale;
  - obblighi la riconversione per le strutture esistenti con più di 10 posti letto e/o collocate in situazioni fuori dal contesto abitativo;
  - intervenga perché il Parlamento modifichi il decreto legislativo 308/2001, che prevede la possibilità di realizzare nuclei fino a 20 posti letto e di accorparli nello stesso edificio, con la possibilità di costruire pertanto nuovi grandi istituti. E' quanto sta succedendo a San Giuliano Terme e a Empoli (Pisa) in Toscana, ma gli esempi non mancano neppure qui in Piemonte (Rivarolo, Volpiano, Casal Noceto, Cottolengo Mappano e Tortona).

**Il diritto all'accesso in capo alle Asl** - In base ai Lea, come abbiamo ricordato in precedenza, il diritto alla comunità alloggio o al gruppo appartamento è esigibile e la titolarità

(ovvero l'obbligo di erogazione) è in capo all'ente pubblico (Asl). La Regione, **attraverso l'istituto dell'accreditamento istituzionale** deve decidere in merito alla istituzione dei servizi e stabilire le regole che tutelino gli utenti e garantiscano la qualità delle prestazioni erogate dai gestori privati, compresi naturalmente i soggetti erogatori di servizi elencati dalla legge 112/2016.

**Le risorse alle Asl, la gestione anche ai privati** - Stanziamenti dello Stato, ovvero risorse pubbliche, non dovrebbero a nostro giudizio essere erogate a fondo perduto a enti privati, ma dovrebbero essere utilizzate per aumentare il patrimonio pubblico. Le risorse provenienti dal Fondo della legge 112/2016 dovrebbero pertanto essere destinate dalla Regione alle Asl, attraverso un bando, in quanto i gruppi appartamento e le comunità alloggio, destinate alle persone con disabilità intellettiva e autismo in situazione di gravità e con limitata o nulla autonomia, sono prestazioni socio-sanitarie che rientrano nei Lea, la cui titolarità è in capo alle Asl. La Regione dovrà porre anche alle Asl l'obbligo del vincolo di destinazione delle risorse alle misure previste dalla legge 112/2016 e dal decreto del 23 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Perché è importante che la proprietà sia in capo alle Asl** - In base alle esperienze passate è importante che la proprietà resti in capo all'Asl perché, in caso di inadempienza della convenzione o di fatti gravi nei confronti degli utenti, l'Asl può rescindere il contratto e sostituire il gestore privato se è proprietaria del bene. In questo modo gli utenti, tutte persone non in grado di difendersi perché in situazione di gravità, possono continuare a vivere in quella che è la loro casa e non sono costretti a subire il trauma di un trasferimento, anche repentino, come è capitato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Riportiamo le motivazioni tuttora valide già presentate alla Regione Piemonte in occasione della Dgr 69/2006, che aveva finanziato la realizzazione di centri diurni e comunità alloggio anche ad enti privati. Si sottolineava già allora che «L'insistenza del Csa nel richiedere che i finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte per la costruzione e/o ristrutturazione di locali da adibire a servizi residenziali o diurni rivolti a persone con handicap intellettivo siano erogati solo in favore di Comuni o Consorzi di Comuni trova riscontro nell'episodio appresso raccontato. La Raf di tipo A denominata "Residenza di Tina" sita in Vestignè (At) era una struttura iscritta all'albo prestatori servizi sociosanitari per persone con disabilità sezione B, accreditata al funzionamento dal 1° agosto 2004 con scadenza 31 dicembre 2006, per venti posti di cui sedici erano utenti inseriti dal Comune di Torino e dalle Aziende sanitarie 1/2/3/4. Il servizio era gestito dalla Gesco s.r.l. In prossimità della scadenza del periodo di accreditamento la Società assicurava il Comune di Torino circa la continuità della situazione che aveva dato luogo al primo accreditamento e circa la sussistenza delle condizioni organizzative gestionali per la prosecuzione del servizio. La Commissione interistituzionale, titolata alla verifica delle condizioni necessarie per il rinnovo dell'accreditamento, effettuava il sopralluogo in struttura e riceveva rassicurazioni dal rappresentante della Gesco circa l'imminente accordo per il rinnovo del contratto di locazione della struttura in quanto i locali non erano di proprietà della ditta accreditata. Purtroppo però gli eventi successivi hanno dimostrato quanto sia rischioso affidarsi a gestori che non possono garantire la piena disponibilità delle strutture. Infatti, la società Gesco, il 16 novembre 2006 comunicava al Comune di Torino che il contratto di affitto della struttura non sarebbe stato rinnovato. Dunque c'era solo più un mese disponibile per trovare una nuova sistemazione agli utenti. Nonostante le affannose ricerche e le diverse ipotesi che si sono succedute, di fatto il 6 dicembre 2006 la società Gesco, senza comunicare nulla preventivamente né al Comune di Torino né alle Asl, né ai tutori provvedeva al trasferimento delle persone in una struttura sita in Stazzano (Al) autorizzata come Raf (Residenza assistenziale flessibile) per anziani da 80 posti letto e Comunità protetta per ulteriori venti posti (gli istituti esistono ancora). Il Comune di Torino è intervenuto immediatamente con i suoi funzionari per denunciare il comportamento della società Gesco del tutto fuori delle regole di comportamento basilari per gestori dei presidi accreditati e per le ripercussioni che subivano gli utenti e le loro famiglie provvedendo a dichiarare l'immediata decadenza della Società dall'albo dei fornitori. Nel frattempo il Comune di Torino si attivava per trovare adeguata collocazione ai suoi utenti. A fine marzo 2007 la situazione si definiva con l'individuazione di un gruppo di utenti che trovava ricovero in una struttura di Torrazza Piemonte ed un altro gruppo in una struttura di Albugnano (At). La storia qui brevemente raccontata dimostra dunque la fondatezza della nostra richiesta volta ad ottenere che tutte le

**L'istituto della concessione di servizio** - Le Asl hanno a disposizione un importante strumento che è l'istituto della concessione di pubblico servizio (ad esempio con la concessione di un terreno per edificare una comunità alloggio oppure con la messa a disposizione di un alloggio da ristrutturare per realizzare un gruppo appartamento). Il concessionario (cooperativa, associazione di familiari, ...) sarà individuato mediante una selezione pubblica e assumerà gli oneri o per l'edificazione o per la ristrutturazione, erogando una somma all'Asl quale compenso per la gestione pluriennale (ad esempio 20-30 anni) affidata all'ente beneficiario della concessione. La concessione di pubblico servizio assicura agli utenti una continuità di lungo periodo, riducendo pertanto le negative conseguenze derivanti dal cambiamento dell'organizzazione che provvede alla gestione. Inoltre rappresenta un sicuro introito grazie ai canoni di concessione. A titolo di esempio si segnala che il Comune di Torino ha incassato i seguenti canoni di concessione: anno 2009 euro 6.804.000 (comprensivo di Iva 20%), anno 2010 euro 3.996.000 (comprensivo di Iva 20%), totale euro 10.800.000 per la struttura "Casa serena". Anno 2011 euro 7.081.113,60 (comprensivo di Iva 20%) per la struttura "Buon riposo".

**Valorizzazione del patrimonio privato** - Il comma 4 del decreto 23 novembre 2016 attuativo della legge 112/2016 stabilisce che *"le Regioni promuovono altresì interventi volti alla valorizzazione e riutilizzo dei patrimoni (,,,) resi disponibili da familiari o da reti associative di familiari (...)"*.

Per quanto riguarda il patrimonio di familiari la Regione dovrà in primo luogo accertare la convenienza della donazione (ad esempio se l'alloggio corrisponde ai requisiti strutturali previsti dalla normativa); a nostro avviso non dovrebbe essere accettato per l'impossibilità di utilizzo dell'ascensore nei casi di riparazione e di mancanza dell'energia elettrica, un alloggio situato ai piani alti, che pone problemi in caso di necessità di evacuazione urgente (ad esempio incendio). La donazione dovrebbe essere accettata solo se ne è consentita la vendita. Dovrebbe inoltre essere considerata la congruità del valore della donazione in rapporto agli oneri posti a carico dell'ente pubblico.

Infine nel caso – che noi non auspichiamo per le ragioni di cui sopra – in cui la Regione preveda la destinazione (regalo) di una parte delle risorse ad altri enti privati (cooperativa, associazione di familiari) o pubblici (Comuni), che concorrono con un bene immobile di proprietà e/o un terreno, chiediamo che sia almeno stabilito il vincolo di destinazione *sine die* della struttura alle finalità indicate dalla legge 112/2016, e qualora l'ente privato non rispettasse il vincolo di destinazione *sine die*, sia inserito l'obbligo di restituzione della percentuale di finanziamento ricevuto, calcolato sul valore attualizzato del bene immobile.

---

*strutture da adibire a servizi socio-assistenziali residenziali e diurni siano di proprietà dei Comuni singoli o associati. Se così fosse, si potrebbe garantire diversamente la gestione da parte degli stessi Comuni proprietari delle strutture o affidarla a terzi. In tal modo qualora venissero accertate violazioni contrattuali (ad esempio per la cattiva condizione del servizio) sarebbe sufficiente cambiare l'ente gestore senza dover trasferire gli assistiti in una o più altre strutture, con tutti i gravi inconvenienti: rottura dei rapporti con l'ambiente esterno, eventuale separazione degli utenti, ecc. Ribadiamo dunque la nostra richiesta di non erogare contributi pubblici ai privati per l'acquisto di strutture, ma di favorire la creazione e/o la ristrutturazione di quelle di proprietà dei Comuni singoli o associati» ("Controcittà" 6-7, 2007).*

## OLTRE IL CONVEGNO

*prossimi appuntamenti in programma:*

come costruire il "durante e dopo di noi" in base ai Lea e proposte per programmare forme di tutele aggiuntive con patrimoni personali, come richiedere le prestazioni Lea (cure domiciliari, centri diurni, comunità alloggio), quali diritti nella scuola dell'obbligo, i corsi prelaborativi e il lavoro, la presa in carico sanitaria

### TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE CONCRETE

**c/o Centro servizi volontariato - Vol.To TORINO, VIA GIOLITTI 21, ore 10-13,00**

**ISCRIZIONI OBBLIGATORIE** La partecipazione è gratuita ma è indispensabile la prenotazione: si prega di inviare una e-mail alla segreteria c/o Fondazione promozione sociale onlus [info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it) o telefonare al n. 011.8124469.

#### GIOVEDÌ 20 APRILE 2017

##### Il durante e dopo di noi

Ore 10-11,30 Come programmare e ottenere centri diurni, gruppi appartamento/comunità alloggio

- **Enzo Bozza**, Utim (Unione tutela persone con disabilità intellettiva), *Un esempio di comunità alloggio richiesta con iniziative del Csa/Utum e realizzata dal Comune di Torino/Asl in appartamenti di edilizia residenziale pubblica con gestione in concessione alla cooperativa*

- **Gabriele Tosso**, Cooperativa Paradigma, *Descrizione del funzionamento della cooperativa, la gestione degli utenti, le attività interne ed esterne; le prestazioni erogate; il rapporto con i servizi sanitari e comunali;*

- **Ezio Pelisetti**, già Sindaco di Druento, *Il ruolo dei Sindaci per programmare nuove strutture*

- **Autismo e Società**, e "Fondazione promozione sociale", *Proposte per programmare per il "dopo di noi", con patrimoni personali, forme di tutele aggiuntive alle prestazioni Lea.*

Ore 11,30-13 Spazio a domande e risposte dei relatori

#### GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2017

##### I diritti nella scuola dell'obbligo scolastico/formativo; come richiedere le prestazioni Lea

Ore 10,00-11,30 I percorsi da avviare prima del compimento dei 18 anni.

- **Maria Grazia Breda**, Fondazione Promozione sociale onlus, *Come orientarsi per la richiesta delle prestazioni a cui si ha diritto in base alle esigenze della persona e alla sua autonomia.*

- **Difesa dei casi individuali:**

1. **SCUOLA:** Le prestazioni a cui si ha diritto in ambito scolastico (ore di sostegno, trasporto,

assistenza, interventi riabilitativi/abilitativi, sostegno Npi...) a cura di **Paola Damiani**, Rappresentante Miur e **Marisa Faloppa**, Comitato per l'integrazione scolastica e componente della redazione di *Handicap & Scuola*

2. **SANITÀ:** Le prestazioni socio-sanitarie a cui si ha diritto in base ai Lea (cure domiciliari, centri diurni, comunità alloggio) sulla base dell'esperienza di due anni di *Sportello autismo* a cura di **Luce** per l'autismo e **Autismo e società** in collaborazione con Fondazione promozione sociale onlus e l'Utum (**Irene Demelas**)

Ore 11,30-13 Spazio a domande e risposte dei relatori

#### GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017

##### Formazione professionale e lavoro

Ore 10-11,30 **Formazione professionale, corsi prelaborativi, corsi Fal (formazione avviamento al lavoro), servizi per l'inserimento lavorativo** per le persone con disabilità intellettiva, autismo e sindrome di Asperger con potenzialità lavorative.

- **Emanuela Buffa**, Coordinatrice Gruppo genitori per il diritto al lavoro delle persone con disabilità intellettiva, aderente al Csa; l'attività dell'associazione per promuovere il diritto alla formazione professionale/prelaborativa e al lavoro; le assunzioni ottenute e le strade percorribili;

- **Ezio Como**, Responsabile formazione professionale, Città metropolitana di Torino

- **Alessia Riccio**, insegnante corsi prelaborativi Engim

- **Franca Pizzo**, Funzionario Agenzia Piemonte lavoro, Responsabile centri per l'impiego, (*in attesa di conferma*),

11,30-13,00 Spazio a domande e risposte dei relatori



#### PER CONTINUARE GLI APPROFONDIMENTI:

**Abbonamento a "PROSPETTIVE ASSISTENZIALI" anno 2017: euro 50.** Versare l'importo a Associazione promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino ccp. n. 25454109 oppure bonifico bancario Iban: IT39Y0200801058000002228088.

**Abbonamento a "CONTROCITTA'" anno 2017: euro 20** a Associazione promozione sociale ccp. n. 25454109 o Ccb. Iban: IT39Y0200801058000002228088.

